

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 25/09/2012

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 17 OTT. 2012

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione ed applicazione dell'IMU.

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 18,00 nella "Sala Erika" in Piazza Santini del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

17 OTT. 2012

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 17 OTT. 2012

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA.

Consiglieri

Presenti n. 16  
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Relaziona l'Assessore Palumbo che illustra il contenuto del Regolamento proposto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RILEVATO** che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

**VISTO** l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

**VISTO** altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 2/8/2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti locali, è stato differito al 31/10/2012;

**TENUTO CONTO** altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

**VISTO** il parere del Collegio dei revisori;

**VISTO** il parere delle competenti Commissioni Consiliari;

**SENTITO** l'intervento del consigliere De Caro che annuncia voto contrario perché le aliquote sono in crescendo e non tengono conto delle fasce più deboli.

Proceduto alla votazione resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri Presenti n. 16, astenuti n.///, votanti n. 16, favorevoli n. 14, contrari n. 2 (De Caro, Tarallo).

### DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione e, in caso di mancata adozione, le aliquote e le detrazioni si intendono rinnovate di anno in anno.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 2 (De Caro, Tarallo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
*(Provincia di Salerno)*



Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 58 del 25/09/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

<b>Art. 1 -</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<b>Art. 2 -</b>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>
<b>Art. 3 -</b>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>
<b>Art. 4 -</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
<b>Art. 5 -</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<b>Art. 6 -</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<b>Art. 7 -</b>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>
<b>Art. 8 -</b>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>
<b>Art. 9 -</b>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
<b>Art. 10 -</b>	<i>Versamenti e interessi</i>
<b>Art. 11 -</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<b>Art. 12 -</b>	<i>Dichiarazione</i>
<b>Art. 13 -</b>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>
<b>Art. 14 -</b>	<i>Riscossione coattiva</i>
<b>Art. 15 -</b>	<i>Disposizioni finali</i>

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Capaccio (SA) dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Capaccio (SA) .

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

### **ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

### **ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

## **ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Per l'anno 2012, se non diversamente disciplinato, si applicano i valori in vigore per l'ICI .

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono



la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all' AIRE del Comune di Capaccio, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

## **ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge

133/94 del Comune di Capaccio (SA) in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

## **ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis<sup>1</sup> dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi del tasso legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare .
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **ART. 12 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

## **ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

## **ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata:
  - a) In forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  - b) Affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00.

## **ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



# Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 4) APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL'IMU

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

# FAVOREVOLE #

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

COMUNE DI CAPACCIO  
Provincia di Salerno  
Collegio dei Revisori dei Conti



Verbale n. 28 del 20/09/2012

**Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto : "Approvazione Regolamento Comunale per l'Istituzione ed applicazione dell'IMU"**

Oggi venti settembre 2012, alle ore 11:10 presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone dei componenti, dott. Fabio Spagnuolo, dott.ssa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

**Il Collegio**

- ) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- ) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

**PREMESSO CHE**

i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato,

tanto sopra premesso, i sottoscritti revisori,

esaminato

il predetto atto così come proposto, esprimono il parere favorevole in ordine all'approvazione del medesimo.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 11,30.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 20 settembre 2012.

Dott. Fabio Spagnuolo  
Dr.ssa Donatella Raeli  
Rag. Roberto Antonio Mutalipassi

IL Collegio dei revisori

Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures appear to be 'Fabio Spagnuolo', 'Donatella Raeli', and 'Roberto Antonio Mutalipassi'.

COMMISSIONE Bilancio - Democrazia - Partecipazione  
seduta del 19.09.2012

Il giorno 19 settembre del 2012, all'ora 19:00, presso la sede Comunale del Comune di Capalunga, si è riunita la Commissione Bilancio, Democrazia e Partecipazione apponendo l'Ordine del Giorno n. 31957 del 19.09.2012.

Aspirando in qualità di segretario del consiglio comunale, l'assessore Democrazia e Partecipazione, alle ore 19:00, sono presenti i componenti dell'Ordine del Giorno, n. 31957, Democrazia e Partecipazione, Comune di Capalunga.

Unitamente la presenza del numero legale, il presidente archivio chiude la seduta e si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno n. 31957 del 19.09.2012.  
Punto 4) regolamento (CC) più discusso in Commissione Statuto e regolamento. Si fa atto di quanto in quella Commissione.

Punto 5) dispensate (CC) - Si fa atto di quanto deciso in Commissione Statuto e regolamento.

Punto 6) regolamento TARSSU - Come deciso in Commissione Statuto e regolamento.

Punto 7) regolamento Tarsof - Come deciso in Commissione Statuto e regolamento.

Punto 8) firma firmante cc.p? - Si rende delle Commissioni provinciali territoriali.

Punto 9): quantità e incasso di aree e fabbricati  
abitabili e residenze ecc. - si approva la  
proposta agli atti.

Punto 12): Nota Pnc - attività alle  
comunicazioni amministrative territoriali

Punto 13): regolamento definizione attività  
centrate comunali - si approvano

Punto 14): Nota sulla Commissione  
regolamento -

Punto 15): Colloquio Comune servizi parafiscali  
- si approvano

Per approvare la proposta  
si richiede voto di favore la decisione

si offre al Consiglio Comunale  
delazione il Prof. Felice sull'art. 16

in materia di Consolide dei Staff del  
pubblico - si approvano

la proposta da parte  
della maggioranza di maggioranza

si richiede di decidere in sede di Consiglio  
Comunale.

Punto 20): Delibera di G.A. n. 13 del  
22.08.2012 - parafiscali

delazione la del. di sanetta alle politiche  
locali. si approva il compromesso

tra maggioranza offerta unitamente  
della maggioranza - si approvano

il compromesso se pare

Punto 10): Mancio di politica anno 2012  
- si approvano

la maggioranza approva la proposta

Punto 11): Integrazione sulla nota di  
situazione di risparmio il partito

generale la Silvano - si approvano

si approvano - nell'atto di deliberare

2



COMMISSIONE

seduta del 11-09-2012

Il presidente Arcangelo - mette le dimissioni

Il presidente  
Arcangelo

A. G. G. G.  
G. G. G. G.  
G. G. G. G.  
G. G. G. G.

A. G. G. G.  
G. G. G. G.


- Assenti: Fano
- Rome
- Seclillo
- Letto
- Stulifuro
- Tamboni
- De Caro
- Torillo

Comitato Sup. Generale di Amm.

- 1. Commissione ha avuto una riunione alle h. 10.30 per esaminare i lavori con la Commissione istruttoria G. rievocata nell'atto Stabilito Comunale (punt. 15 o.d.g.) e De Caro: viene tenuto in considerazione rispetto all'art. 109 § 1° comma di approvazione l'argomento su O.C.
- 2. punto 4° O.C.): - Relazione Puglisi - sull'approvazione regolamento comunale per l'istituzione ed approvazione 1° comma Commissione fondi alla del Regolamento prefissato si riserva di approvazione su O.C.
- 3. punto 5°): Approvazione aliquota IMU 2012 - Relazione Puglisi - Viene illustrata la proposta dell'Amministrazione e dopo ampia discussione i componenti si riservano di approvazione l'argomento su O.C.
- 4. punto 6° dell'o.d.g.): Regolamento per approvazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tassa - Modifiche - Illustra la proposta Puglisi che si riserva di approvazione su O.C.
- 5. punto 7° dell'o.d.g.): Regolamento comunale per la sanzione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tasse - Modifiche - Viene precisato che la proposta consiste nella eliminazione della ditta fiduciaria a garanzia delle aree Superiori art.

€ 500.000. Nulla da recapire

(Punto 13 a.d.g.): Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali - L. 27/12/2002, n. 289, art. 13 - Proclama - Relazione Puglia - Sprege la manifestazione della proposta di progetto al 15/10/2012 a seguito l' di richiesta dei consulenti sia per esigenze d'ufficio legati al flusso dei contabili. Del che è reso

Il Presidente  


Il Segretario  
